

nelle persone dei Magistrati:

dott. Michele Magliulo Presidente

dott.ssa Giovanna Ascione Giudice rei.

dott. Vincenzo Pappalardo Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

**DECRETO**

letto il ricorso proposto in data 8 ottobre 2013 nell'interesse della Unicredit s.p.a. (proc. n. 7054/13 RG.);

dato atto della comparizione del Conservatore dei RR. II. di Napoli che ha chiesto il rigetto del ricorso;

dato altresì atto della regolare comunicazione al P.M.- sede, non comparso;

letti gli atti;

sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza in camera di consiglio del 12 febbraio 2014;

**OSSERVA:**

La Banca s.p.a. ha proposto reclamo avverso la trascrizione con riserva eseguita dal Conservatore dei RR. II di Napoli 2 dell'atto di pignoramento immobiliare presentato in data 11 settembre 2013 deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Conservatore, la notifica dell'atto di pignoramento eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si era perfezionata a prescindere dalla prova della ricezione dell'avviso di ricevimento della raccomandata che era infatti sufficiente, alla luce della sentenza della Corte Cost. n.3/2010 il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa.

Ha quindi chiesto ordinarsi al Conservatore dei RR. II. di Napoli 2 di procedere all'annotazione del provvedimento di accoglimento ai sensi dell'art. 113-ter disp. att. c.c. "a margine della... formalità riportata ai nn. registro generale 36263 registro particolare 28221 dell' 11 settembre 2013".

Il resistente Conservatore, comparso all'udienza dell'11 dicembre 2013, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il P.M., pur regolarmente avvisato, non ha fatto pervenire alcun parere.

Tanto premesso, il Conservatore dei RR. II. di Napoli 2 ha ritenuto di trascrivere con riserva l'atto di pignoramento immobiliare in quanto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ma privo degli avvisi di ricevimento.

Ebbene, in ordine al momento di perfezionamento della notifica eseguita ex art. 140 c.p.c., la S.C. ha di recente chiarito (sentenza 19 novembre 2013, n. 25948) che, a seguito della pronuncia (di immediata applicazione) della Corte costituzionale n. 3/2010 – dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione –, è necessario che il notificante, affinché tale tipo di notificazione possa ritenersi legittimamente effettuata, compri la suddetta ulteriore circostanza, diversamente configurandosi l'invalidità della notificazione.

In altri termini, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., (a seguito della richiamata pronuncia della Corte Cost.), deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto, per cui la notifica a mezzo posta dell'avviso informativo al destinatario si intende perfezionato non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza.

Il mancato deposito dell'avviso di ricevimento peraltro non incide sul perfezionamento della notifica ma può costituire tutt'al più una causa di nullità della notifica; tuttavia non rientra tra i compiti del Conservatore verificare la nullità di una notifica che, comunque, è suscettibile di rinnovazione con efficacia *ex tunc* ai sensi dell'art. 291 c.p.c. con conseguente sanatoria di un vizio della trascrizione dell'atto di pignoramento eventualmente effettuato sulla scorta di una notifica nulla (cfr., in termini, Tribunale Napoli, II Sez. Civ., 1 aprile 2006).

Consegue da quanto sopra che non risulta giustificata la riserva apposta dal Conservatore alla trascrizione dell'atto di pignoramento immobiliare in oggetto e, pertanto, il reclamo va accolto.

Trattandosi di procedimento di natura amministrativa (cfr. Corte Cost. 11 febbraio 2011, n. 47 nonché Cass. Civ., Sez. I, 28 gennaio 2011, n. 2095), non è applicabile l'art. 91 c.p.c. e pertanto alcuna pronuncia sulle spese deve essere adottata.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli - X Sezione Civile, pronunciando sul ricorso di cui in premessa, letti gli artt. 2674-bis c.c. e 113-ter disp att. c.c., così provvede:

1) accoglie il reclamo presentato dalla Banca s.p.a., e, per l'effetto, dichiara illegittima la riserva apposta alla trascrizione dell'atto di pignoramento immobiliare effettuata l'11 settembre 2013 (n. 36263 del registro generale e n. 28221 del registro particolare)

2) manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli il 20 febbraio 2014, nella camera di consiglio della X. Sezione Civile del Tribunale di Napoli.

 **Ex Parte Creditoris**  
Rivista di Informazione Giuridica

 **Ex Parte Creditoris**  
Rivista di Informazione Giuridica

 **Ex Parte Creditoris**  
Rivista di Informazione Giuridica

 **Ex Parte Creditoris**  
Rivista di Informazione Giuridica

 **Ex Parte Creditoris**  
Rivista di Informazione Giuridica